DOMENICO MANZIONE
***Magistrato** - Sostituto procuratore di Lucca*

DISCORSO INTORNO AL DITO E LA LUNA, OVVERO DELLA PRIVACY DA DELITTO

Si perde l'occasione per rimediare a provvedimenti tritatutto e "voyerismo giudiziario"

Quando mi è stato chiesto di scrivere sul disegno di legge in materia di intercettazione telefonica, ho aderito con prontezza. Mi è sembrato importante, e al tempo stesso, un grande privilegio quello di accomunare la mia firma a quella di autorevoli esponenti del mondo giuridico e giornalistico italiano.

Messo di fronte al compito, mi son sentito svuotato.

Ero già reduce da un confronto con il vecchio testo di riforma della disciplina delle intercettazioni varato nella scorsa legislatura e ne ero uscito piuttosto malconcio, probabilmente per incapacità (mia, beninteso) di cogliere il nesso, evidentemente troppo sottile o ben dissimulato, tra le "devianze" ed i "rimedi" ipotizzati.

Il nuovo testo, quello presentato dal Ministro della Giustizia Alfano, recepiva molti punti del vecchio progetto: a me sembrava quelli (diciamo così) maggiormente discutibili.

In realtà, non è che la materia non presenti aspetti critici e, forse, persino deprecabili: un perverso intreccio tra le potenzialità dello strumento informatico (accidenti a Bill Gates…) e la prassi (che va trasformandosi in allegra quanto incosciente abitudine) di disinvoltamente adoperare il "copia e incolla" così da confezionare provvedimenti tritatutto che non esiterei (ma anche questo è forse un limite mio) a definire "mostruosi", sembra poco discutibile.

Del pari poco contestabile è la scarsa tenuta del segreto investigativo, talora ridotto a vero e proprio colabrodo, con colpe da cercarsi certo "fuori", ma dalle quali non è immune neppure chi quel segreto dovrebbe custodire e tutelare. Né al coro di critiche può sottrarsi la libera stampa che, talora, occorre ammetterlo con altrettanta franchezza, ha indugiato più su aspetti di "voyerismo giudiziario" che su un genuino esercizio del diritto di cronaca.

Se questo è il problema, ci si sarebbe aspettati, secondo una ragionevole concatenazione tra "scopo" e "miglior mezzo" per perseguirlo, che si affrontasse il problema della pubblicazione delle notizie ricavate dalle intercettazioni telefoniche che fossero del tutto estranee alla incriminazione, ossia non adoperabili in alcun modo nel processo penale. E già questo avrebbe potuto rivelarsi un compito non propriamente facilissimo: qui, e solo qui, può venire in gioco il diritto alla riservatezza che tuttavia non si atteggia per tutti allo stesso modo. E' vero che l'utilizzazione pubblicistica di notizie ricavate da intercettazioni disposte "nel" processo potrebbe così trovare una discutibile utilizzazione altrove; ma non è men vero che la riservatezza non è propriamente un diritto uguale per tutti, e - in una logica di "glasnost" che rifugga l'ipocrisia - non è affatto privo di interesse per chi intende delegare una attività pubblica, sapere se le idee manifestate dal proprio prescelto son davvero quelle che pratica. Parrebbe poi (e anche questa è opinione personalissima) che nessuna riservatezza, per quanto forte, possa estendersi fino a ricomprendere una sorta di "privacy da reato".

Ecco, la cosa che sorprende e colpisce è che di tutto ciò non si trova traccia né nel "vecchio" né nel "nuovo" disegno di legge: è come se, concentrandosi sul dito, pochi riuscissero a vedere la Luna. In compenso, il nuovo disegno di legge sulle intercettazioni affronta arditamente il problema in modo del tutto disfunzionale allo scopo: divieto di pubblicare le intercettazioni anche a segreto investigativo cessato; inasprimento delle sanzioni per chi pubblica e ricadute sull'editore sono il resto dell'armamentario escogitato dal legislatore per mettere rimedio al problema. Poco importa se, insieme all'acqua sporca, si getta via anche il bambino, incidendo concretamente sull'esercizio di un diritto, quale è quello di cronaca, intimamente legato ad un corretto svolgimento della vita pubblica in un Paese democratico.

Ma, ovviamente, tanto severo vietare avrebbe un senso se ci fosse ancora qualcosa di intercettabile. Ancora una volta la Luna ed il dito: ipnotizzati dal dilemma corruzione sì/corruzione no ci siamo tutti concentrati sul catalogo dei reati per i quali queste dovessero essere consentite ed abbiamo dimenticato il resto.

In realtà, a leggere l'emendamento governativo presentato al disegno di legge del Ministro della Giustizia, ci si rende conto che il "catalogo" è aspetto del tutto secondario. Per poter intercettare, infatti, è necessario rivolgersi ad un tribunale distrettuale, che si sia in presenza di gravi indizi di colpevolezza, che vi siano fondi disponibili: in ogni caso, la durata sarà di trenta giorni prorogabili di altri trenta, sempreché la proroga non sia motivata con elementi ricavabili dalle stesse intercettazioni.

Al buon pratico si affollano in testa una serie di quesiti: come si farà a mandare una macchina ed un autista fino al capoluogo di regione per trasmet-

tere gli atti a corredo della richiesta di intercettazione telefonica se mancano persino i soldi per le fotocopie? E perché mai bisognerebbe richiedere le intercettazioni quando ci sono già "gravi indizi di colpevolezza", ossia lo stesso materiale che consente di chiedere una misura cautelare nei confronti di una persona? Meglio intercettare l'omicida raggiunto da tali elementi di prova, come dire, per "rifinirla", oppure metterlo in condizioni di non nuocere ad altri? Perché un giudice, uno solo, può rifilare pene enormi e per una intercettazione bisogna rivolgersi a tre? Perché mai una modesta proroga non può alimentarsi della stessa intercettazione?

Oddio, si sono dimenticati gli ignoti: no, ecco, c'è una previsione specifica. In simili casi l'intercettazione può essere data solo se lo richiede la persona offesa (e solo sulle utenze di quest'ultima). In compenso si possono richiede i tabulati, ma solo per l'identificazione dell'autore del reato (?!). Le domande tirano altre domande: il parente del rapito la darà l'autorizzazione ad intercettare? E quello della persona assassinata? Si potranno usare quei tabulati per scopi diversi dalla "individuazione dell'autore del fatto"?

Capiranno gli imputati che occorre che parlino subito dell'argomento oggetto dell'indagine, altrimenti corrono il rischio di non essere più intercettati? E perché mai si ostinano a chiamarlo "mezzo di ricerca della prova" visto che, in realtà, dovrebbe servire solo ed eventualmente (…molto eventualmente) ad "arricchire" una prova che già viene "aliunde"?

Sospendo la lettura: mi deprime e mi mortifica (ahimé, sempre mi accade quando da un caso patologico scaturisce una nuova regola per tutti, a perenne confusione tra la deontologia e la disciplina) quasi il testo fosse brandito dal vecchio Zio Sam che punta il dito contro di me. Forse queste poche cose basteranno. Devono. Non è tempo di ragionevolezza. I cronisti si potranno, forse, consolare pensando che le sanzioni ed i divieti resteranno lettera morta perché non ci sarà più nulla da intercettare.